

# Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

**Modifica del 20 settembre 2002**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947<sup>1</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

*Art. 16 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se il salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi è inferiore a 50 700 franchi all'anno, i contributi del lavoratore sono calcolati conformemente all'articolo 21. Gli articoli 22-27 si applicano per analogia per la fissazione e la determinazione dei contributi.

*Art. 21* Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente

<sup>1</sup> Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 8500 franchi annui, ma è inferiore a 50 700 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
8 500	15 000	4,2
15 000	19 200	4,3
19 200	21 300	4,4
21 300	23 400	4,5
23 400	25 500	4,6
25 500	27 600	4,7
27 600	29 700	4,9
29 700	31 800	5,1
31 800	33 900	5,3
33 900	36 000	5,5
36 000	38 100	5,7
38 100	40 200	5,9
40 200	42 300	6,2
42 300	44 400	6,5

<sup>1</sup> RS 831.101

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso del contributo in percentuale del reddito
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
44 400	46 500	6,8
46 500	48 600	7,1
48 600	50 700	7,4

<sup>2</sup> Se il reddito computabile ai sensi dell'articolo 6<sup>quater</sup> è inferiore a 8500 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.

*Art. 28 cpv. 1, 4 e 4<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 353 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le prestazioni versate dall'assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 fr.	Contributo annuo fr.	Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 fr.
meno di 300 000	353	–
300 000	420	84
1 750 000	2856	126
4 000 000 e oltre	8400	–

<sup>4</sup> Se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge.

<sup>4bis</sup> Alle condizioni dell'articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l'anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

20 settembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz